

Fraternità
giovedì 24 marzo 2011 – La Porta
Barbara Pezzini

Fraternità / sororità e diritto: interrogativi e acquisizioni

Parente povera e radicale

È stato già ampiamente rimarcato in questo percorso di riflessione che il principio della *fraternità* è il più debole e ambivalente della triade rivoluzionaria:

ambivalenza per la dinamica inclusiva/esclusiva che porta con sé;
ambiguità per il riferimento contemporaneo ad una *relazione orizzontale* (tra pari, fratelli e sorelle) che esiste solo nella misura in cui incorpora un *riferimento verticale* (si è fratelli e sorelle perché figli/e di uno stesso padre, di una stessa madre: nel linguaggio freddo con il quale il diritto conta i gradi della parentela, fratello/sorella sono collaterali di primo grado per l'immediatezza dello "stipite" comune);
ambiguità della sua declinazione politica nelle vicende della rivoluzione francese e della interpretazione di tali vicende, già a partire dal secolo successivo (Mona Ozouf): parente povera ma portatrice di una *dinamica livellatrice, mantiene un'aura di estremismo e radicalità*;
debolezza della sua presenza (la parola meno usata della rivoluzione);
scarsa autonomia rispetto alle due parole forti, che si contendono la scena e rispetto alle quali la fraternità diventa alternativamente il fattore di superamento ovvero il presupposto.

Una nozione giuridica della fraternità [e qui possiamo metterci un bel <<?>>]

Ambiguità e debolezza si confermano puntualmente sul terreno giuridico: già detto che le costituzioni della rivoluzione francese non la utilizzano (compare per la prima volta nel preambolo del 1848), ed anche la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina 1791* nel preambolo nomina le "sorelle" –l'ha ricordato L. Menapace-, ma insieme alle madri e alle mogli (*Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en assemblée nationale*), nomina donne « situate » in relazione con gli uomini, che rivendicano diritti per sé, le nomina perché ciascun uomo sia chiamato a non dimenticare ...

Non è neppure un concetto giuridico in senso stretto: il diritto recepisce la fraternità della rivoluzione francese (in senso lato) come solidarietà, cooperazione, mutualità, lealtà, mutualità, reciprocità (che ne colgono frammenti più o meno ampi, nella ricerca incessante di un fondamento alto –ed altro dalla sinallagmaticità- al legame imprescindibile tra diritti e doveri,)

Di conseguenza, se vogliamo cercare che cosa significhi fraternità (e sororità) nel diritto positivo (inteso come ordinamento giuridico positivo, trama di norme e istituzioni che segnano e costruiscono il dover essere giuridico delle relazioni sociali) dobbiamo proporre *un itinerario*.

In questo itinerario interrogherò il diritto positivo (nello specifico il diritto costituzionale italiano, perché questo è il mio specialismo) e utilizzerò un approccio di *genere*, cioè consapevole della differenza tra uomini e donne e del rilievo sociale che tale differenza assume e costruisce: un *itinerario* che ricerca come la fraternità si rifletta nella Costituzione italiana, declinata attraverso la *solidarietà* ; e d'ora in avanti parlerò direttamente di solidarietà, che è vocabolo che in costituzione compare testualmente, a differenza di fraternità.

La declinazione di genere della solidarietà

Partirò, anzi, proprio dalla declinazione di genere della solidarietà, perché la critica femminista mette radicalmente e irrimediabilmente in discussione la funzione femminile nella famiglia come perno della solidarietà sociale; smaschera la solidarietà “naturale” tra uomo e donna.

- nel senso che il femminismo sottopone a critica radicale la famiglia, svelando che è il luogo della costruzione del genere femminile (subordinazione e gerarchizzazione): la famiglia può diventare la cellula elementare della solidarietà solo dopo avere abbattuto e superato l'asimmetria dei ruoli maschile e femminile, cosa che rinnova profondamente e inevitabilmente l'idea stessa di solidarietà

Il genere (ruoli sociali, status, aspettative e possibilità connesse all'appartenenza sessuale) riflette la costruzione sociale: rende evidente e critica, proponendone il superamento, non solo la *subalternità*, ma anche la *complementarietà* “data” una volta per tutte tra i sessi (filone cattolico che ribadisce la complementarietà)

la costruzione della società è fondata su un *contratto di genere* (le condizioni sociali che definiscono il genere sono negoziate e negoziabili)

- dimensione fortemente ed intrinsecamente *relazionale* (quanto e più della solidarietà non declinata ?)
- l'agire relazionale cambia incessantemente i soggetti che agiscono
- politica della soggettività non dell'identità

Il femminismo propone anche una rilettura della *fratellanza / sorellanza politica*:

la fratellanza politica come fratellanza nell'oppressione è una categoria della politica basata sull'identificazione di un fattore comune di oppressione (classe, nazione, etnia): è storicamente (innanzitutto) tra maschi (ed eventualmente anche tra maschi e femmine e tra femmine) fratellanza di classe, nazione, etnia, non di sesso

La *sorellanza femminista* è nella comune oppressione/subordinazione come sesso

- * qui il femminismo della differenza italiano (Dominijanni 1993) propone l'abbandono dello schema dell'oppressione (ciò che manca a tutte) per proporre un'alleanza verticale nella genealogia femminile in cui agire ciò che ciascuna desidera come un “di più” di senso, attribuendo a questo desiderio cui si apre uno spazio riconoscimento di autorità (Menapace: orizzontale / verticale)

Al tema della fratellanza / sorellanza politica vorrei solo aggiungere che la solidarietà non va comunemente “appiattita” alla dimensione della sofferenza, della subordinazione, ma è la possibilità di costruire una comune *lotta di liberazione*

Conservo, per il proseguire del discorso, due elementi fondanti della sororità:

- 1) il carattere *relazionale* (di una relazione che continuamente trasforma i soggetti che la agiscono)
- 2) il carattere *emancipatorio* (uguaglianza uomo donna come principio innanzitutto anti-subordinazione; la categoria sesso/genere diventa eminentemente politica, di per sé politica)

Tornando alla fraternità nel diritto positivo

La riflessione potrebbe partire utilmente dal *diritto civile*, che definisce cosa sia l'essere fratello / sorella, e quali effetti giuridici siano collegati a tale rapporto di parentela (non solo nel diritto civile

vigente, ma attraverso la storia del diritto in relazione alla parentela; senza contare il diritto romano e la storia del diritto *tout-court*, dove potremmo trovare molteplici rimandi alla fraternità, cito –per essermici imbattuta casualmente, quindi senza marcare troppo il riferimento, semplicemente come esempio- la scoperta di 12 *contratti di fraternità* a Genova nel 1400, studiati dagli storici del diritto, in cui le parti si promettevano reciproco supporto morale e finanziario ... forse *escamotage* notarili per tutelare patrimoni finanziari o evitare tassazioni ingenti, ma dei quali si è recentemente ipotizzato che fossero una sorta di PACS – M.F.Moscati in *Amicuscuriae* 2010j):

....

Quello del diritto civile resta, tuttavia, un ambito di riflessione nel quale non mi inoltro, se non per segnalare l'estrema *artificialità /non naturalità*, dei legami di parentela

distinguendo tra filiazione legittima (nel matrimonio) e naturale, il diritto civile ha lungamente negato che la filiazione naturale fosse in grado di configurare rapporti di parentela in linea orizzontale (Ferrando 2007, Trattato Bonilini-Cattaneo)...

non mi pare irrilevante, dal momento che il concetto di fraternità allude sempre –almeno al livello dell'emozione e del senso comune- all'esperienza familiare ...

* introdurrei qui un ulteriore rilievo [in termini di *teoria d'occasione* -richiamando Menapace- non pretendendo di proporre o costruire teoria, ma] raccogliendo uno stimolo suscitato dalle sue parole, nutrite da un forte richiamo anche alla sua esperienza familiare: che riferimenti potranno avere le generazioni future che provengono dalle “società dei figli unici” e che non avranno nel proprio bagaglio personale alcuna esperienza di rapporti familiari con fratelli o sorelle ? non penso solo alla Cina delle politiche demografiche autoritarie, ma alle stesse nazioni europee nelle quali il modello della famiglia di figli unici cresce (Germania 25 % delle famiglie nel 2009; in Italia dati Istat 2010 46% figli unici; solo 10% hanno 3 o più figli, quindi sorelle/fratelli).

La trasformazione modifica inevitabilmente i nostri modi / le nostre possibilità di “pensare” i modelli di fraternità.

La fraternità nel diritto costituzionale italiano: il sistema costituzionale della solidarietà

E venendo finalmente alla fraternità nel diritto costituzionale italiano, premetto che mi muoverò su di un terreno differente da quello, pur assai stimolante, già percorso in questo stesso ciclo da F. Pizzolato; non seguirò la fratellanza che diventa una trascendenza di ordine etico che radica gli obblighi sociali oltre le teorie contrattualistiche (da Ozouf) e che viene sostanzialmente orientata a spiegare il presupposto del diritto / la sua intima essenza.

Perché l'ha già fatto, e bene, F.P., attento studioso del tema da tempo,

ma anche perché mi pare che in questo modo la solidarietà sia vista, ancora una volta, soprattutto come una categoria della politica, della storia, pre-giuridica; si finisce per confinare la solidarietà sul piano della teoria generale o della filosofia del diritto, rendendola poco “spendibile” ai fini di un'analisi e di una produzione degli effetti giuridici (la solidarietà vista nei *formanti* del diritto, come manipola e conforma la realtà ?)

Aggiungerei anche –ma qui l'obiezione si rivolge ad altri – che, anche sul terreno del diritto positivo, in molti ambiti in cui sembra “tornato di moda” nel ragionamento giuridico fare ricorso alla solidarietà, il ricorso alla categoria della solidarietà non convince davvero, sembra rispondere appunto piuttosto ad un sorta di “moda” che ad una reale esigenza: quando non appare necessario ricorrere alla solidarietà per disciplinare fenomeni che già possono avere altri riferimenti, più diretti, più precisi (sono debitrice di questa osservazione al collega Enrico Ginevra, studioso del diritto commerciale, che mi faceva notare criticamente: perché avrei bisogno della s. per fondare la responsabilità delle banche nei

confronti degli investimenti finanziari dei propri clienti, quando c'è già l'istituto della responsabilità per gestione della cosa altrui ?)

Infine, anche perché ho perplessità rispetto alla valenza organicistica e comunitarista che la solidarietà così intesa tende ad assumere: e tornerei al femminismo ed alla critica femminista del diritto che hanno avanzato obiezioni di fondo alla idea stessa di solidarietà e che rendono necessario rifonderla, dotarla di un nuovo fondamento che non rimuova ma anzi incorpori l'esperienza delle donne rispetto alla solidarietà

In positivo, io propongo di vedere come la fraternità si riflette nella Costituzione italiana, declinata attraverso la *solidarietà*, più specificamente in quello che possiamo chiamare “**sistema della solidarietà costituzionale**”

Art. 2 cost.

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La solidarietà costituisce un *principio supremo*

[non rivedibile neppure con revisione costituzionale, cosa che, in questi tempi di dissennato riformismo costituzionale, non è di poco conto], espressamente riconosciuto come tale (sent. 75/1992, nell'ambito di una questione di rapporti stato-regioni –prov. BZ- volontariato viene riconosciuto come materia o “modo di essere della persona”, “paradigma dell'azione sociale” quindi come un ambito di competenza trasversale –nel linguaggio post riforma del tit. V- che interseca la competenza stato regioni ed esige per questo una legge quadro uniforme)

La solidarietà viene declinata dalla costituzione italiana

- *qualificandola* sui tre piani, politico, economico e sociale

la qualificazione significa che il *gruppo solidale*, la *comunità solidale* di riferimento viene radicata nella materialità dei rapporti politici, economici e sociali (la solidarietà non si stempera nella mera coesione giuridica, coesione carattere dell'ordinamento); il *gruppo solidale* è una pluralità che si comporta come un'unità (nozione civilistica dell'obbligazione solidale)

- *coordinandola e collegandola* al principio personalista

il collegamento con il *principio personalista* avviene direttamente nell'art. 2, ma attraverso la qualificazione sui tre piani si realizza anche un collegamento diretto con l'uguaglianza sostanziale (la stessa qualificazione diventa il fine *dell'uguaglianza sostanziale*: l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale) che mira all'integrazione di tutti e di tutte in quegli stessi piani su cui tutti e tutte indistintamente hanno *doveri inderogabili*

- *concretizzandola* nell'adempimento di doveri inderogabili

che sono, innanzitutto, quelli espressamente costituzionalizzati: artt. 4, 32, 34, 48,52, 53, 54: è il collegamento degli articoli menzionati che ci consente di parlare di un *sistema della solidarietà costituzionale*

Il sistema della solidarietà costituzionale

Il sistema individua un complesso ordinato, organizzato di cognizioni e ragionamenti che scaturiscono da principi comuni

È fatto di *solidarietà orizzontale* (attività direttamente scambiata tra i privati) e *verticale* (funzione pubblica) [S.Galeotti, già richiamato da Pizzolato, usa fraterno/paterno, ma preferisco rimarcare che il sistema come tale, nel suo complesso, costituisce il corrispondente della “fraternità”, che in G. sembra invece rimandare solo alla dimensione orizzontale della solidarietà ed escludere la solidarietà come funzione sociale]

Il sistema incorpora l’uguaglianza sostanziale: appartengono a pieno titolo al sistema della solidarietà costituzionale i diritti sociali (diritti soggettivi che consentono una tutela giudiziaria)

La solidarietà agisce nel sistema ad un duplice livello:

- agire spontaneo altruistico (forma pura della solidarietà): per il diritto è un elemento fattuale riconoscibile a posteriori, al quale l’ordinamento reagisce “se e quando” si manifesta
- doveri: mediazione della solidarietà per il tramite dell’autorità dell’ordinamento giuridico

Altri elementi che compongono il sistema ricavabili dalla costituzionalizzazione positiva dei doveri:

- ex art. 4 (lavoro): fine esplicito nel progresso materiale e/o spirituale del *gruppo*
- ex art. 34 (istruzione): fine implicito di progresso culturale *del gruppo*

- agire solidale è diverso da individualistico, ma non in contrapposizione
ex art. 32 (trattamenti sanitari): protezione della salute altrui: coincide tutela della salute *del singolo e del gruppo*

- certa tendenziale reciprocità (diversa dalla sinallagmaticità): v. gratuità in 34

- proporzionalità al fine (limiti ex 32; *sacro* dovere in 52)

- proporzionalità all’agente (dovere del lavoro: secondo possibilità e scelta; dovere tributario: fondato sulla capacità contributiva)

- carattere incrementale (art. 53)

I soggetti della solidarietà

L’analisi delle posizioni giuridiche soggettive rilevanti ci porta vicino al cuore dei meccanismi propriamente giuridici (dove possiamo realmente vedere lo specifico giuridico della solidarietà, se ve ne è uno)

La solidarietà lega un *agente solidale* ed un *beneficiario*, che si relazionano per il tramite di una *comunità* (altrimenti il loro rapporto appartiene alla sfera della beneficenza, della carità), il che porta ad evidenziare la *reversibilità ed interscambiabilità dei ruoli*

Del primo, l’*agente solidale*, rilevano le qualificazioni della responsabilità : 53 è emblematico (proporzionale –v. anche art. 4- e progressiva); 54, I e 34, I gravano su *tutti*; in 52, II, 23 e 32 mediate dalla discrezionalità del legislatore

Dal lato del *beneficiario* rileva la qualificazione del bisogno: che avviene tramite il diritto sociale (riconosciuta una pretesa a sostegno collettivo nell’accesso e nel godimento di un bene essenziale della vita)

Dalla critica di genere, emerge una forte necessità della tematizzazione dell'altro in concreto, e la marcatura ulteriore della qualità emancipatoria della prestazione di solidarietà (riconoscimento del bisogno ed azione orientata alla liberazione dalla condizione di bisogno in quanto disparità di potere che si auto-alimenta e riproduce incessantemente)

In relazione alla terza, emergono, innanzitutto, le dimensioni della *comunità* (municipalismo, regionalismo, federalismo, europeismo ...)

Ma anche la necessità di riprendere (mantenere accesa) una riflessione sul vizio originario dell'individualismo, da cui il modello sociale (e lo stesso modello costituzionale, nonostante il personalismo, a sua volta ridotto a dimensione ideologica) stenta a liberarsi: il percorso della soddisfazione dei bisogni privilegia (e non mette in discussione) le forme di appropriazione individualistica –più o meno assistita- lasciando come elementi in ombra, recessivi, quelli della partecipazione all'organizzazione ed alle attività rivolte al soddisfacimento (partecipazione sociale, autogestione, gestione sociale): come osservato da U. Allegretti (in *Principi dell'89 e Cost. dem.*, 1991, p. 78) è l'impostazione individualistico-economicistica a rendere difficile la difesa dello stato sociale della crisi finanziaria, perché fondandosi sulla stessa logica individualistica appare conservabile solo nei limiti di compatibilità con l'arricchimento individuale.

Due sentenze

COMUNITÀ SOLIDALE DI DIRITTI E DOVERI

differente da corresponsività

- sent. apolidi e servizio militare 172 del 1999

che, nell'indicare il fondamento costituzionale in positivo della norma che estende agli apolidi l'assoggettamento all'obbligo del servizio militare [In negativo la norma è giustificata perché non si ritiene riferibile agli apolidi la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che esclude gli stranieri dal novero di coloro che possono essere chiamati a prestare il servizio militare per l'esigenza di impedire il sorgere di situazioni di conflitto potenziale tra opposte lealtà (che, evidentemente, non riguarda gli apolidi)], richiama l'esistenza di una «*comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza*» che «*accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza*».

Particolarmente significativa nella pronuncia non è solo l'individuazione di siffatta comunità di diritti e doveri, in cui l'appartenenza è data dall'elezione di residenza –evidentemente, al di là del caso di specie, riferibile a tutti i non cittadini; ma anche il richiamo espresso dell'evoluzione legislativa culminata nell'affermazione di principio della piena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra apolidi e cittadini italiani; tale legislazione viene, infatti, indicata espressamente negli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vale a dire precisamente in quel testo normativo (TUI) che afferma la piena uguaglianza di apolidi e stranieri ai cittadini italiani, inducendo a ritenerli parti –non solo gli apolidi, ma tutti gli stranieri- di una comunità di diritti e doveri.

2.3. — D'altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere l'obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza che essi godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li riguarda,

alla stessa stregua dei cittadini italiani: una legislazione - culminata nell'affermazione di principio della piena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - che induce a ritenerli parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza.

Una conclusione, questa, in relazione al dovere di difesa, cui è possibile pervenire perchè e in quanto la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso non più finalizzata all'idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione al passato, dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento nazionale, come risultante anche dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza richiedere agli apolidi - i quali partecipano di quella comunità di diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente imposta circa lo stabilimento della propria residenza - l'adempimento del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di costituzionalità

- **sent. transex 161/1985**

A proposito di transessuali, parla di “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” che attribuisce rilievo “anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” e di una “concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”: con affermazioni che hanno una portata di principio, che va oltre il riferimento al transessualismo come una patologia, anche se curabile; inoltre riconosce “il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità” che “correlativamente” gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere **“per dovere di solidarietà sociale”**

10. - La prima questione (di cui sub V, a della ordinanza di rimessione) è sollevata con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., assumendosi che il disposto di legge denunciato violerebbe i limiti alla disponibilità del proprio corpo ("art. 5 del cod. civ.; artt. 579 e 580 cod. pen.") posti a tutela della persona umana.

La questione non è fondata.

Anche a tacere del rilievo che il principio dell'indisponibilità del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla necessità del previo intervento autorizzatorio del Tribunale (ma tale disposto - art. 3 - non è applicabile nel giudizio a quo), resta comunque che, per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna all'intervento

chirurgico - e che la legge riconosce - nella fattispecie considerata ne esclude l'illiceità, mentre le norme che lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.

Ciò vale anche in relazione al diverso profilo, enunciato dal giudice a quo (che lo svilupperà nello svolgimento di altre questioni correlate a differenti parametri) con riguardo alle persone che nella vita di relazione entrano in rapporto con il transessuale il quale abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di mutamento di sesso.

Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e conquistato - per quanto possibile - uno stato di benessere in cui consiste la salute; bene, quest'ultimo che la Costituzione, come si è ricordato, considera "interesse della collettività".

Che se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al solo art. 2 Cost., e la si volesse, in questi termini, ritenere ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale.

Quanto, infine, al turbamento dei rapporti sociali che il giudice a quo sembra adombrare in conseguenza della rettificazione dell'attribuzione di sesso del transessuale, pur essendo arduo individuare il parametro di riferimento, è certo che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici.

La solidarietà sociale come fondamento costituzionale

premesso che
sent. 138/2010

per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

quali sono il *quantum* ed il *quid* del *favor* per la famiglia legittima fondata sul matrimonio (anche ammettendo che il legislatore lo voglia conservare ancorato al paradigma eterosessuale, e ammettendo che –almeno per un certo periodo- lo possa fare) ?

il *favor* è per l'istituto in sé (e quale contenuto/effetto giuridico ha) ovvero è relazionale e comparativo ?

* si può fondare sul pluralismo e sul dovere di solidarietà sociale un limite a tale *favor* (o meglio, una lettura non comparativa) ?

* si può fondare, in altra direzione, sulla solidarietà sociale ed economica un limite al divario tra retribuzioni ?